Silvio Mele

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DALLE AGGRESSIONI CRIMINALI

IL CONTROLLO COMMERCIALE E IL TRACCIAMENTO DEI BENI ANTIQUARIALI E D'ARTE





LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DALLE AGGRESSIONI CRIMINALI

IL CONTROLLO COMMERCIALE E IL TRACCIAMENTO DEI BENI ANTIQUARIALI E D'ARTE valore al fine di contribuire alla prevenzione ed alla scoperta di tali attività criminali.

Se la finalità della norma non è dunque quella di documentare ed aggiornare l'Autorità di Pubblica Sicurezza sul trasferimento di proprietà dei beni, bensì quella di controllarne la circolazione per rivelare e smascherare la presenza di ipotesi criminose legate all'oggetto, qualunque operazione compiuta nell'ambito di una generica attività commerciale, deve essere registrata.

1.2.2. Aspetti investigativi

1.2.2.1. L'ACCERTAMENTO DELLA BUONA FEDE NELL'ACQUISTO

La registrazione delle operazioni commerciali degli oggetti usati o antichi, costituisce uno degli strumenti maggiormente utili per un efficace contrasto ai reati connessi all'utilizzo e al reimpiego dei proventi dell'attività criminale.

In primo luogo, si deve osservare che la Corte di Cassazione ha espressamente previsto che la prova dell'elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, può essere favorevolmente raggiunta, tra plurime altre fonti, «pure sulla base dell'omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta». (20)

L'omessa annotazione delle indicazioni richieste dall'art.247 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. può essere sicuramente interpretata, ovviamente insieme al contesto ope-

⁽²⁰⁾ Cass. pen., sez. II, 12/01/2012, n. 493.

rativo e alle circostanze del fatto, come rivelatrice della mala fede nell'acquisto e dunque della volontà dell'occultamento del bene e della sua provenienza. Per converso invece, una scrupolosa descrizione delle caratteristiche del bene, in uno con l'accorta identificazione del venditore dal quale si è acquistato l'oggetto, potranno senz'altro essere considerate dal giudice come elementi positivi per documentare la due diligence nella responsabile conduzione dell'attività commerciale. (21)

1.2.2.2. VALORE SOSTANZIALE E NON FORMALE DELLA COMPILA-ZIONE GIORNALIERA DEL REGISTRO

La disposizione del secondo comma dell'articolo 128 rivolge ai commercianti di cose antiche, di quelle usate e di oggetti preziosi, l'obbligo di riportare "giornalmente" sul registro delle operazioni, le attività di commercio. Il rispetto rigoroso delle disposizioni in materia di tenuta dei registri ha pertanto «ha valore non meramente formale, ma sostanziale, viste le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguite con le regole dettate a presidio della tracciabilità degli oggetti preziosi, in funzione di prevenzione della commissione di reati». (22)

Dunque, il ritardo evidente nella registrazione delle operazioni commerciali, non suffragato da idonei e convincenti motivi che possano giustificarlo, integra senz'altro la violazione del-

⁽²¹⁾ Vedi, per una più diffusa trattazione della due diligence a pag. 82 il par. "La due diligence legale".

⁽²²⁾ Cons. Stato, sez. III, 11/07/2014, n. 3580.

la norma. (23) Tale orientamento è stato peraltro suggellato dalla giurisprudenza di merito che ha precisato che deve intendersi violata la norma in caso di intempestiva in quanto non quotidiana registrazione della attività. La motivazione di questa interpretazione consegue dal riconoscimento che il bene giuridico tutelato dalla disposizione non è la protezione dell'oggetto in sé bensì «la possibilità, per l'autorità di P.S., di controllare la circolazione delle cose usate e di valore». A nulla vale, quindi – ai fini dell'esclusione della responsabilità - che l'oggetto prezioso non sia stato alterato, rivenduto o reso irreperibile, ovvero che le informazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro, possano essere desunte da altri atti o documenti comunque conservati. «Del resto, richiamata la distinzione tra reati di danno e reati di pericolo (per tali intendendosi quelli in cui non è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito, ma è sufficiente che sia minacciato) – predicabile anche alle infrazioni amministrative – si osserva come, per costante giurisprudenza, rispetto ai reati di pericolo non sia neppure configurabile l'ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2 c.p. (cfr., per tutte, Cass. Pen., II, 5.12.2017, n. 55079)». (24)

Le reiterate irregolarità nella registrazione del registro delle operazioni giornaliere rilevano anche per la normativa di

⁽²³⁾ Il T.A.R. Liguria Genova Sez. II, con sentenza del 22 dicembre 2017 n. 982, ha ritenuto suscettibile di integrare la violazione della disposizione l'irragionevole ed ingiustificato ritardo di 11 giorni nella trascrizione dell'operazione nel registro.

⁽²⁴⁾ T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., (ud. 24/01/2018) 06/02/2018, n. 127 (cit.).

Pubblica Sicurezza anche ai fini della sospensione ovvero della revoca della licenza del Questore per le attività sottoposte a tale autorizzazione. Questa conclusione deriva dal disposto dell'art.10 del T.U.L.P.S. nella parte che prevede che l'abuso da parte della persona titolare di licenza sia causa di legittima sospensione/revoca dell'autorizzazione di polizia. (25) Tale è pure l'orientamento concorde della giurisprudenza soprattutto in considerazione della particolare delicatezza nel settore del commercio degli oggetti preziosi che, in relazione alle implicazioni che tale mercato può avere con le organizzazioni criminali dedite al riciclaggio dei beni proventi da reato, giustifica una particolare severità da parte della P.A.: nel riscontrare «la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell'autorizzazione, talché la medesima può essere legittimamente ritirata, in applicazione della norma di cui al richiamato art. 10 in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia». (26)

Nella specie, la revoca della licenza di vendita di oggetti preziosi, può ritenersi legittima, avuto riguardo alla grave violazione ascritta al titolare che ha più volte irregolarmente annotato talune operazioni nel registro prescritto dall'art. 128.

⁽²⁵⁾ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 10. «Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata».

⁽²⁶⁾ Così T.A.R. Palermo, Sez. II, Sent. n. 406 del 13/02/2019, che richiama già precedente decisione del medesimo T.A.R. Palermo, Sez. I, con sentenza n. 971 del 22/04/2016.

Ciò configura l'ipotesi di abuso del titolo di autorizzazione alla vendita di oggetti preziosi che giustifica, ai sensi dell'art. 10, la revoca della licenza, comprendendo ogni violazione di legge.

1.2.2.3. Il reato di falsità in registri e notificazioni

Se il venditore riporta false indicazioni sulle generalità delle persone con le quali contrae, ovvero travisa la descrizione delle cose oggetto di commercio, ovvero ancora indica importi diversi rispetto a quelli realmente pattuiti, commette il reato previsto e punito dall'art. 484 c.p., (27)

È evidente la differenza tra la fattispecie penale dell'art.484 c.p. e l'illecito amministrativo conseguente la violazione dell'art. 128 T.U.L.P.S..

Nel primo caso, la norma penale punisce la condotta commissiva e dolosa di chi, intenzionalmente, riporta indicazioni false o consapevolmente lascia che altri le scrivano sul suo registro. Nel secondo caso, invece, è sufficiente che il venditore ometta la compilazione del registro delle operazioni giornaliere o vi provveda parzialmente indipendente dalla coscienza e volontà di commettere un illecito.

Non è previsto un dolo specifico per la fattispecie penale e dunque è indifferente la finalità che il venditore intende perseguire riportando le false indicazioni o consentendo ad altri di farlo.

⁽²⁷⁾ Codice Penale, art. 484. Falsità in registri e notificazioni. «Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309».

Silvio Mele

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DALLE AGGRESSIONI CRIMINALI

IL CONTROLLO COMMERCIALE E IL TRACCIAMENTO DEI BENI ANTIQUARIALI E D'ARTE



Può un attento controllo del mercato contribuire alla tutela del patrimonio culturale italiano? Come ci si può difendere dal rischio dell'acquisto di un bene antiquariale o culturale proveniente da reato? Il testo si propone di rispondere a queste fondamentali domande descrivendo gli strumenti di legge previsti a garanzia di un mercato sicuro e trasparente che tutela il commercio e il patrimonio culturale nazionale.

Silvio Mele è Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto attività di docenza e comando presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri e ricoperto incarichi investigativi in provincia di Milano e Torino. Laureato in giurisprudenza, specializzato nella protezione dei beni culturali in aree di crisi, è stato impiegato in Iraq nell'ambito di missioni italiane ed europee per la tutela del patrimonio culturale ed il contrasto all'esportazione clandestina. Dal 2016 è comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino.



www.Laurus.tv

Accedi ai contenuti multimediali